



# Estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo in favore delle vittime della violenza politica

## A.C. 2672, A.C. 1146

Dossier n° 385 - Schede di lettura  
 21 dicembre 2015

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2672	1146
Titolo:	Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica	Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica
Iniziativa:	Parlamentare	Parlamentare
Primo firmatario:	Verini	Carella
Iter al Senato:	No	No
Numero di articoli:	1	1
Date:		
presentazione:	16 ottobre 2014	4 giugno 2013
assegnazione:	19 novembre 2014	12 novembre 2013
Commissioni competenti:	I Affari costituzionali	I Affari costituzionali
Sede:	referente	referente
Pareri previsti:	II Giustizia, V Bilancio, VI Finanze, XI Lavoro e XII Affari Sociali	II Giustizia, V Bilancio, VI Finanze, XI Lavoro e XII Affari Sociali

### Contenuto

Le proposte di legge [C. 1146](#) e [C. 2672](#), di identico contenuto, intendono estendere le disposizioni in favore delle vittime del terrorismo anche alle vittime della violenza politica, modificando l'ambito di applicazione soggettivo delle disposizioni contenute nella [legge 3 agosto 2004, n. 206](#).

In proposito, si ricorda che nell'ordinamento italiano non esiste una normativa generale sostanziale a tutela di tutte le vittime dei reati, mentre sono state nel tempo adottate misure e forme di assistenza, sostegno e informazione a favore di alcune vittime di "specifici" illeciti (in particolare, terrorismo e criminalità organizzata) o di vittime "qualificate" in ragione della riconducibilità della lesione subita all'espletamento di funzioni istituzionali da parte di *dipendenti* pubblici (le vittime del dovere).

La legislazione in materia è costituita da un complesso *corpus* normativo, formatosi soprattutto a partire dalla fine degli anni Settanta. Essa trova origine con la determinazione di una serie di provvidenze a favore degli appartenenti alle forze dell'ordine e dei militari colpiti nell'adempimento del dovere. Successivamente, la platea dei beneficiari si è andata estendendo, arrivando a comprendere le vittime del terrorismo e, più in generale, le vittime di azioni criminose.

La **legge 3 agosto 2004, n. 206** ha dettato norme in favore dei cittadini italiani **vittime di atti di terrorismo e di stragi**, compiute sul territorio nazionale o all'estero, e dei loro familiari superstiti. Tale legge si è innestata sulla stratificata disciplina preesistente: l'art. 1, comma 2, infatti prevede in via generale che, per quanto non espressamente previsto dalla legge stessa, si applicano le disposizioni contenute nelle leggi n. 302/1990 e n. 407/1998 e l'art. 82 della L. n. 388/2000.

Le altre misure stabiliscono:

- la ridefinizione a 200.000 euro dell'entità massima della speciale elargizione in favore di chiunque subisca una invalidità permanente (o dei familiari in caso di morte) a causa di atti di terrorismo;
- la concessione, oltre all'elargizione, di uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica;
- la rivalutazione delle percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base alla normativa preesistente, tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale;
- la prestazione, a carico dello Stato, dell'assistenza psicologica alle vittime e ai loro familiari;
- alcuni benefici che incidono sui trattamenti pensionistici (aumento figurativo di 10 anni dei versamenti contributivi utili ad aumentare l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione e il trattamento di fine rapporto; equiparazione, per le vittime che hanno subito danni più gravi, ai grandi invalidi di guerra e riconoscimento del diritto immediato alla pensione diretta; adeguamento costante, al trattamento in godimento

dei lavoratori in attività, delle pensioni delle vittime);

- il diritto al patrocinio legale gratuito, a carico dello Stato, nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili per le vittime e i loro superstiti;
- la garanzia di tempi certi per le procedure in sede amministrativa e giurisdizionale relative al riconoscimento e alla valutazione dell'invalidità e all'attribuzione di provvidenze alle vittime del terrorismo;
- l'esenzione dell'imposta di bollo per i documenti necessari alla richiesta dei benefici e l'esenzione dell'indennità dalle imposte;
- l'applicazione dei benefici della L. 206/2004 a decorrere dal 1° gennaio 1961, per gli eventi verificatisi in Italia, e dal 1° gennaio 2003, per quelli all'estero.

Per un elenco dettagliato dei benefici previsti si rinvia alle pagine dedicate nel sito del [Ministero dell'interno](#) e dell'[INPS](#).

Le proposte sono composte di un articolo unico. Il **comma 1** modifica l'[articolo 1, co. 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206](#), ai sensi del quale le disposizioni ivi contenute si applicano **a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice**, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti. Con la novella si **estende** l'applicazione della legge **a tutte le vittime "della violenza politica su cittadini incolpevoli accertata con sentenza e delle stragi di tali matrici"**.

In base alla formulazione della norma l'accertamento con sentenza non appare necessario nel caso di stragi con matrice di violenza politica.

Si ricorda in proposito che l'ordinamento penale non contempla espressamente reati di "violenza politica".

L'art. 8, terzo comma, del codice penale reca comunque una definizione di delitto politico, in base alla quale "agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici."

*Appare meritevole di approfondimento l'espressione "violenza politica su cittadini incolpevoli accertata con sentenza", in quanto le sentenze si riferiscono a responsabilità penali o civili e non statuiscono in ordine a situazioni soggettive della vittima quali l' 'incolpevolezza'. La disposizione sembra inoltre escludere dai benefici le vittime di violenza politica nei casi in cui non si giunga ad un accertamento con sentenza (si pensi ai casi di archiviazione perché il fatto è commesso da persone ignote).*

Successivamente all'entrata in vigore della L. 206/2004, si è assistito ad un **progressivo ampliamento delle categorie beneficiarie delle provvidenze per le vittime del terrorismo**. Più precisamente, l'efficacia della legge è stata estesa *tout court*:

- ai familiari delle vittime della strage di Ustica del 1980 e ai familiari delle vittime e ai superstiti dei delitti della cosiddetta "banda della Uno bianca" ([art. 1, co. 1270, della L. 296/2006](#), nonché [art. 10, co. 2, D.lgs. n. 20/2012](#));
- alle vittime di azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico ([articolo 34, comma 3, lett. a\) del D.L. 159/2007](#), conv. L. n. 222/2007). Come emerso dal dibattito parlamentare, tale disposizione è finalizzata a estendere i benefici della L. 206/2004 anche alle vittime di atti criminosi indiscriminati e ripetitivi dei quali potrebbe non essere certa la finalità terroristica, come ad es. quelli relativi alla c.d. vicenda *Unabomber*;
- ai familiari superstiti degli aviatori italiani caduti a Kindu, in Congo, nel 1961 ([L. 20 febbraio 2006, n. 91](#));

Per altre categorie, invece, il legislatore ha previsto solo una parziale estensione delle provvidenze per le vittime del terrorismo stabilite nella L. 206/2004. Così, ad esempio, l'articolo 34, comma 1, del D.L. 159/2007 estende alle vittime del dovere ed ai familiari superstiti, nonché alle vittime della criminalità organizzata ed ai familiari superstiti, solo le elargizioni che l'art. 5, co. 1 e 5, della L. 206/2004 prevede a favore delle vittime del terrorismo.

In conseguenza del nuovo ambito di applicazione, il **comma 2** modifica il titolo della legge, sostituendolo con "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo della violenza politica e delle stragi di tali matrici".

*Le proposte di legge non recano una disciplina transitoria, che delimiti l'ambito temporale dei fatti cui sono applicabili le nuove disposizioni.*

*Esse non recano inoltre la quantificazione e la copertura degli oneri finanziari derivanti dal provvedimento.*

## Relazioni allegare o richieste

Entrambe le proposte sono corredate di relazione illustrativa.

## Necessità dell'intervento con legge

Le disposizioni delle proposte in esame intervengono, con la tecnica della novella, su disposizioni di rango legislativo primario.

## Collegamento con lavori legislativi in corso

Nelle ultime legislature il Parlamento ha più volte affrontato il tema della estensione piena di tutti i benefici previsti dalla [L. 206/2004](#) alle vittime della criminalità organizzata e i loro familiari superstiti, nonché alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti.

Anche in questa legislatura, la questione è stata ripresa al Senato, dove la Commissione Affari costituzionali sta esaminando due proposte di legge: S. [1715](#), recante l'estensione alle vittime del dovere e della criminalità organizzata dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo, e [S. 1434](#), recante l'istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo terroristico.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni delle proposte in esame appaiono prevalentemente riconducibili alle materie di competenza esclusiva statale "ordinamento civile" e "previdenza sociale" (articolo 117, secondo comma, lett. l) e o), Cost.).